



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **231**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013 della Provincia Autonoma di Trento. Modifica alla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1941 del 30 luglio 2009, modifiche e integrazioni alle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 874 del 04 aprile 2008 e ss.mm.ii. e nr. 1101 di data 08 maggio 2009 e ss.mm.ii. e revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2224 di data 11 settembre 2009.

Il giorno **12 Febbraio 2010** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale dal parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la Decisione della Commissione C(2008)709 del 15 febbraio 2008 recante l'approvazione del Programma (o Piano) di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 650 del 14 marzo 2008 di costituzione del Comitato di Sorveglianza per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, di cui al Reg. (CE) n. 1698/05 per il periodo 2007-2013;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che approva il "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 874 del 04 aprile 2008 e ss.mm.ii. con oggetto "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 111-112-121-122-123-125-211-214-226-227-313-321-323. Approvazione del bando per la selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e del relativo Programma di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 – LEADER";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1101 di data 08 maggio 2009 e ss.mm.ii. con oggetto "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 112 - 121 - 123 - 125 - 311 - 321 - 323";

Visto il punto 12.1 del PSR "Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione", che prevede, fra le funzioni del Comitato di Sorveglianza, al punto f) la "facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del Programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria.";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1941 di data 30 luglio 2009 con la quale, all'allegato 3 parte integrante del provvedimento, si provvedeva all'approvazione delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 notificate alla Commissione Europea - con lettera accompagnatoria del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione prot. nr. 35163/D325/2009 di data 15 luglio 2009 - che

ne ha decretato la ricevibilità con nota di data 28 luglio 2009 prot. nr. EM/aj Ares (2009) 187265;

Considerato che le sopracitate modifiche venivano sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale sotto condizione, subordinando gli effetti finanziari ad esse collegate alla loro accettazione definitiva da parte della Commissione Europea mediante l'emissione di una nuova decisione;

Preso atto che, successivamente alla notifica, i servizi della Commissione Europea hanno effettuato un'analisi della proposta di modifica del programma inviata evidenziando la necessità, formulata con nota prot. nr. EM/aj Ares (2009) 256707 di data 30 settembre 2009, di opportune integrazioni e revisioni;

Verificato che, con nota del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione prot. nr. D325/09/118265/9-563/09 di data 18 novembre 2009, l'Autorità di Gestione ha puntualmente risposto alle richieste avanzate dalla Commissione provvedendo a trasmettere, in data 19 novembre 2009, una scheda di notifica delle modifiche rivista rispetto alla precedente inviata ed approvata dalla Giunta Provinciale sotto condizione, che si considera quindi sostituita ed annullata ed una versione definitiva del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (versione IV) aggiornato sulla base delle modifiche intervenute;

Constatato che il Comitato per lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea, deputato all'analisi delle proposte di modifiche ai programmi, nella seduta di data 23 novembre 2009 ha espresso parere favorevole alle modifiche sopra citate ed approvato la conseguente revisione del Programma di Sviluppo Rurale proposto dalla Provincia Autonoma di Trento;

Preso atto che tale parere è stato poi ufficializzato con decisione della Commissione Europea C(2009) 10338 di data 17 dicembre 2009 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 recante l'approvazione dello stesso;

Inoltre, considerato come le modifiche approvate influiscano su precedenti provvedimenti adottati dalla Giunta Provinciale e, nello specifico sulle deliberazioni n. 874 d.d. 04.04.2008 e ss.mm.ii. e n. 1101 d.d. 08.05.2009 e ss.mm.ii. sopra citate, si rende necessario procedere ad una modifica/integrazione degli stessi come di seguito riportato:

Vista la Modifica 5, che interviene sul Capitolo 5.3.1.2.1. – Ammodernamento delle aziende agricole – del P.S.R. 2007-2013 ed in particolare la sottomodifica n.6 che precisa il paragrafo “Limiti massimi per volume totale di investimento ammissibile all'aiuto” rendendo il testo più comprensibile al fine di una più facile e omogenea applicazione delle norme

si interviene sulla deliberazione n. 874 di data 04.04.2008 e ss.mm.ii.

riformulando il paragrafo B.14 allegato 3 parte integrante del provvedimento come di seguito:

B.14 LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE ALL'AIUTO

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 euro.

Al limite massimo totale di 1.100.000 euro (500.000 + 600.000) previsto per la programmazione 2007/13 si cumula il 50% degli investimenti che ha beneficiato delle agevolazioni ai sensi della Misura 1/A del PSR 2000/2006, a prescindere dalla tipologia di investimento su beni mobili o strutturali proposti nella programmazione 2007/13.

Non sono previsti limiti di spesa per le iniziative previste nel capitolo del P.S.R. 2007-2013 "Aree di intervento ed Azioni" lettera b) "Comparto produzioni zootecniche compresa la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura", comma 4 - "Realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt".

La stessa puntualizzazione viene riportata nella deliberazione n. 1101 di data 08 maggio 2009 e ss.mm.ii.

il paragrafo B.13 dell' allegato 2 parte integrante del provvedimento viene così riformulato:

B.13 LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE ALL'AIUTO

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 euro.

Al limite massimo totale di 1.100.000 euro (500.000 + 600.000) previsto per la programmazione 2007/13 si cumula il 50% degli investimenti che ha beneficiato delle agevolazioni ai sensi della Misura 1/A del PSR 2000/2006, a prescindere dalla tipologia di investimento su beni mobili o strutturali proposti nella programmazione 2007/13.

Non sono previsti limiti di spesa per le iniziative previste nel capitolo del P.S.R. 2007-2013 "Aree di intervento ed Azioni" lettera b) "Comparto produzioni zootecniche compresa la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura", comma 4 - "Realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt".

Visto come l'allegato nr. 1 al presente provvedimento riporti quale modifica comune alle misure:

**123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
sottomisura 123.1 (modifica 7 – pag. 25)**

- 125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**
sottomisura 125.1 – Bonifica (modifica 9 – pag. 27)
sottomisura 125.2 – Irrigazione (modifica 10 – pag. 28)
sottomisura 125.3 – Viabilità agricola (modifica 11 – pag. 32)
- 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (modifica 18 – pag. 45)**
- 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**
sottomisura 323.3 – Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga (modifica 20 – pag. 49)
sottomisura 323.4 – Ristrutturazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici (modifica 20 – pag. 49)

la possibilità, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

Considerato come la Provincia Autonoma di Trento intenda avvalersi di tale possibilità, vista come opportunità per i beneficiari di contenere l'esposizione bancaria ed aumentare la disponibilità di liquidità, anche in considerazione della crisi economica in atto, si rende necessario rivedere i bandi P.S.R. 2008 e 2009 come di seguito riportato.

Per la deliberazione n. 874 di data 04 aprile 2008 e ss.mm.ii. si interviene:

- per la sottomisura 123.1 – all'allegato 2 del provvedimento, il paragrafo 19 - punto 1. Anticipazioni - viene così riformulato:

19. ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

1. Anticipazioni

Possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso; per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

L'erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:

- domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Presidente o legale rappresentante attestante la data di inizio lavori e /o perfezionamento degli acquisti;
- fidejussione o polizza assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (per gli aiuti cofinanziati) o a favore della Provincia Autonoma di Trento (per gli aiuti aggiuntivi), pari al 110% dell'importo richiesto quale anticipo.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è stata richiesta la liquidazione.

- per le misure/sottomisure 125.1, 125.2, 125.3, 321, 323.3 e 323.4 – all'allegato 4 del provvedimento, nelle disposizioni di carattere comune alle misure, il primo capoverso del paragrafo A.14 viene così modificato:

A.14 ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

1. Erogazione di anticipi

L'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella seguente misura: contributo in conto capitale, nel limite massimo del 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Per la deliberazione nr. 1101 di data 08 maggio 2009 e ss.mm.ii. si interviene come di seguito specificato:

- per la sottomisura 123.1 – all'allegato 1 del provvedimento, il paragrafo 10.3 viene così riformulato:

10.3 Anticipazioni ed acconti

In caso di **contributo in conto capitale** possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso; per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

L'erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Presidente o legale rappresentante attestante la data di inizio lavori e /o perfezionamento degli acquisti;
- c) fidejussione o polizza assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore pari al 110% dell'importo liquidato nel caso di aiuti cofinanziati;
- d) fidejussione o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'importo liquidato nel caso di aiuti aggiuntivi.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è stata richiesta la liquidazione.

Possono essere erogati al massimo 2 acconti per lavori in corso d'opera e/o acquisti, tenuto conto dell'eventuale anticipo già liquidato e comunque entro il limite massimo dell'80% del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti e/o degli acquisti effettuati;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, accompagnata dalle relative fatture quietanzate con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'Istituto di credito.

In caso di **contributo annuo a rate costanti**, può essere erogato un anticipo nella misura di due annualità a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio dei lavori e/o degli acquisti.

- per le misure/sottomisure 125.1, 125.2, 125.3, 321, 323.3 e 323.4 – all'allegato 3 del provvedimento, nelle disposizioni di carattere comune alle misure, il primo capoverso del paragrafo A.14 viene così modificato:

A.14 ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

1. Erogazione di anticipi

L'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella seguente misura: contributo in conto capitale, nel limite massimo del 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Riconosciuto quindi come dell'opportunità di cui sopra possano avvalersi tutti i beneficiari rientranti nelle graduatorie di merito dei bandi 2008 e 2009 e per i quali è stata adottata una decisione di concessione nel 2009 o nel 2010;

Ritenuto opportuno revocare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2224 di data 11 settembre 2009 sostituita dal presente provvedimento a seguito della richiesta di integrazione dei servizi della Commissione Europea formulata in data 30 settembre 2009;

Considerato infine come vi sia la necessità di effettuare una rettifica, per mero errore materiale, alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1101 d.d. 08.05.2009;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, le modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento così come notificate dall'Autorità di Gestione alla Commissione Europea in data 19 novembre 2009 e che costituiscono allegato parte integrante nr. 1 della presente deliberazione;

2. Di approvare la versione IV del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, comprendente le modifiche sopra citate, la cui versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione Europea, unitamente al documento di cui sopra, il 19 novembre 2009 e che costituisce allegato parte integrante nr.2 del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che, come citato nella decisione della Commissione C(2009) 10338 del 17 dicembre 2009, le nuove risorse finanziarie pubbliche introdotte all'atto della modifica del programma sono ammissibili a decorrere dal 15 luglio 2009, ossia dalla data della prima notifica della proposta di modifica ai Servizi della Commissione;
4. Di procedere alle modifiche dei bandi del P.S.R. 2008 e 2009, come riportato dettagliatamente in premessa, intervenendo, per la deliberazione della Giunta Provinciale n. 874 d.d. 04.04.2008 e ss.mm.ii., al paragrafo 19 dell'allegato 2, al paragrafo B14 dell'allegato 3 e al paragrafo A.14 dell'allegato 4; per la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1101 di data 08.05.2009 e ss.mm.ii. si modificano i paragrafi 10.3 dell'allegato 1, B.13 dell'allegato 2 e A.14 dell'allegato 3;
5. Di prendere atto che, relativamente all'aumento dell'anticipo fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, potranno avvalersi tutti i beneficiari rientranti nelle graduatorie di merito dei bandi 2008 e 2009 e per i quali è stata adottata una decisione di concessione nel 2009 o nel 2010 ;
6. Di procedere inoltre ad una correzione della deliberazione n.1101 di data 08 maggio 2009 e ss.mm.ii., all' allegato 3 relativo alle misure 125-321-323, al paragrafo A.14 Anticipazioni ed acconti – 2. Erogazioni di acconti (stati di avanzamento) in quanto, per mero errore materiale, per gli stati di avanzamento veniva richiesta fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della P.A.T. oltre alla presentazione delle fatture in originale quietanzate. Si procede quindi ad eliminare il terzo capoverso ed il paragrafo viene così riformulato:

2. Erogazione di acconti (stati di avanzamento)

Possono essere erogati acconti, nella misura massima di due, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso in conto capitale dedotto l'eventuale anticipo. Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) fatture in originale quietanzate.

Per quanto riguarda le opere (lavori e forniture) di irrigazione gli importi dovranno essere distinti tra le varie tipologie di spesa (es. lavori di adduzione ed eventuali forniture).

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

7. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2224 di data 11 settembre 2009 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 874 dd. 4 aprile 2008, da ultimo modificata con deliberazione n. 3014 dd. 7 novembre 2008, avente per oggetto: «Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 111 - 112 - 121 - 122 - 123 - 125 - 211 - 214 - 226 - 227 - 313 - 321 - 323. Approvazione del bando per la selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e del relativo Programma di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER».”

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

LM